



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE II SISTEMA CAMERALE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, LORO AZIENDE
SPECIALI ED UNIONI REGIONALI
LORO SEDI

e per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@pec.mise.gov.it

AL SEGRETARIATO GENERALE
segretariogenerale@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 23 febbraio 2023 – Incremento delle misure del diritto annuale – articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m..

Con riferimento all'argomento sopra emarginato, si rende noto che il Ministro delle Imprese e del made in Italy ha firmato il decreto di autorizzazione all'incremento delle misure del diritto annuale fino ad un massimo del 20% in data 23 febbraio 2023.

Il decreto è stato registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19/03/2023 con il numero 102, e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo in data 07/04/2023, n. 372, ed è entrato

in vigore il 17 aprile 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, a seguito della pubblicazione sul sito informatico di questo Ministero al seguente link:
<https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-23-febbraio-2023-incremento-delle-misure-del-diritto-annuale-articolo-18-comma-10-legge-29-dicembre-1993-n-580-e-s-i-m>

Il decreto 23 febbraio 2023, che si trasmette anche in allegato, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell'allegato "A", l'incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle rispettive delibere camerali.

Premesso quanto sopra, si ritiene necessario richiamare l'attenzione sul disposto dell'articolo 1, comma 6, in base al quale le risorse non utilizzate per la realizzazione dei progetti del triennio 2020-2022 autorizzati con il decreto 12 marzo 2020 sono destinate a finanziare i progetti di cui al decreto in oggetto. Le Camere di commercio sono pertanto tenute a comunicare a questo Ministero, per il tramite di Unioncamere, l'ammontare delle suddette risorse non utilizzate da destinare a ciascun progetto del triennio 2023-2025, entro il 30 giugno 2023.

Per l'esercizio 2023, le Camere di commercio di cui al citato allegato "A" dovranno, altresì, provvedere ad assestarsi il proprio preventivo economico al fine di tener conto dei relativi nuovi oneri e proventi. Si rende, inoltre, necessario aggiornare la relazione previsionale e programmatica approvata dalle singole camere di commercio in occasione dell'approvazione del preventivo economico 2023.

Da ultimo si specifica il carattere obbligatorio del versamento dell'incremento del diritto annuale anche per le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2023, al versamento del diritto annuale ordinario le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto in oggetto sono tenute ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Antonella Valery)